



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19
DEL 02 FEBBRAIO 2016**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 02 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.94/A

A.S.D. TIEFFE CLUB (PA) avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Luigi Pizzuto - Campionato Allievi Regionali Gir."B" Gara Borgo Nuovo/Tieffe Club del 10/01/2016 - C.U. n.207/63 sgs del 14/01/2016.

Con tempestivo e rituale appello l'A.S.D. Tieffe Club impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata ai reali accadimenti dei fatti. Secondo l'appellante il sig. Luigi Pizzuto si sarebbe limitato, anche se in maniera scomposta, a protestare nei confronti del direttore di gara, ma nega che lo stesso abbia mai tentato di colpirlo. Per la qualcosa l'A.S.D. Tieffe Club chiede che la sanzione così come irrogata venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 46' del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Luigi Pizzuto perché dalla panchina protestava nei confronti del direttore di gara urlandogli delle frasi dall'evidente tenore offensivo. Una volta avuto notificato il

provvedimento disciplinare il sig. Pizzuto tentava di aggredire l'arbitro, ma veniva prontamente bloccato dal proprio allenatore che provvedeva a farlo allontanare unitamente al proprio dirigente accompagnatore. Il predetto calciatore, riferisce ancora l'arbitro nel suo referto, nell'allontanarsi dal terreno di gioco persisteva nel suo comportamento offensivo.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi, così come da dispositivo, dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione della sanzione, della giovane età del calciatore e di più della circostanza che si è trattato solo di un tentativo, peraltro, prontamente bloccato dai dirigenti della reclamante.

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Luigi Pizzuto.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.95/A

A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Seckan Sarjo - Campionato Eccellenza Gir."A" Gara Gela Calcio/Folgore Selinunte del 10/01/2016 - C.U. n.208 del 13/01/2016.

Con tempestivo e rituale appello l'A.S.D. Folgore Selinunte impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata ai reali accadimenti dei fatti. Sostiene l'appellante che il sig. Seckan Sarjo ha sì reagito ad un fallo subito, ma non ha mai sputato al volto dell'avversario ma solo verso terra, senza che ciò avesse alcuna valenza offensiva, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 49' del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Seckan Sarjo perché colpiva volontariamente un avversario con una gomitata al volto, senza che ciò gli creasse alcun danno fisico. Lo stesso calciatore, inoltre, mentre si accingeva ad uscire dal terreno di gioco, attingeva con uno sputo al volto un collaboratore della società ospitante.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento. La sanzione irrogata risulta infatti congrua e non suscettibile di alcuna riduzione perché emessa nei minimi edittali previsti dalle singole condotte antiregolamentari poste in essere dal predetto calciatore e ciò ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 commi 1 lett. e) [trattandosi lo sputo di un gesto violento di particolarità gravità] e 4 lett. b) C.G.S.. Né può applicarsi l'attenuante della provocazione, come invocata in reclamo, poiché nel referto non vi è cenno alcuno in ordine a presunte condotte discriminatorie poste in essere in danno del calciatore Seckan Sarjo, né l'arbitro, opportunamente interpellato da questa Corte, ha udito "alcun tipo di insulto rivolto al calciatore in questione".

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.101/A

A.S.D. FUTSAL REGALBUTO (EN) avverso squalifica fino al 29/02/2016 dell'allenatore sig. Alfredo Paniccia ed avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Gabriele Maria Capuano - Campionato C1/C5 Girone "A" Gara Mascalucia C5/Futsal Regalbuto del 16/01/2016 - C.U 217 del 20/01/2016

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Futsal Regalbuto ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il sig. Paniccia è stato oggetto, per tutta la durata della gara, di frasi offensive da parte dei sostenitori della società Mascalucia per cui si è limitato ad invitare i predetti sostenitori a desistere da tale loro comportamento anche se per l'occasione ha usato " *un inevitabile tono forbito*": mentre per ciò che attiene al comportamento posto in essere dal calciatore sig. Capuano questi, sostiene la ricorrente, non ha assolutamente posto in essere quanto addebitatogli, ma si sarebbe solo limitato a redarguire verbalmente un calciatore avversario che aveva posto in essere un comportamento simulatorio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e quanto descritto dal commissario di campo, regolarmente designato, il cui rapporto è equiparato a quello degli ufficiali di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 1 punti 2,3,4 e 5 del C.G.S., rileva che al termine del 1° tempo il sig. Alfredo Paniccia, con fare minaccioso, si avvicinava verso il settore della tribuna nella quale si trovavano i tifosi del Mascalucia C5, cercando di venire a contatto con alcuni di essi, ed in particolare con il presidente della società ospitante, senza riuscire nel proprio intento per il pronto intervento del commissario di campo che lo faceva rientrare nello spogliatoio.

Al termine della gara il sig. Paniccia reiterava il comportamento minaccioso nei confronti del Presidente del Mascalucia C5, venendo peraltro a contatto con quest'ultimo, determinando così una "*bagarre*" che vedeva coinvolte le tifoserie di entrambe le società. Per ciò che attiene al calciatore sig. Gabriele Maria Capuano, si legge negli atti ufficiali che questi veniva espulso al 29' del 1° tempo perché sputava in direzione del volto di un calciatore avversario che si trovava in quel momento a terra.

In ragione di quanto sopra le ragioni della reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure, peraltro nei minimi edittali previsti dal C.G.S., sono congrue.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.103/A

U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Antonino Mento - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Rocca di Caprileone/Atl. Catania del 17/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016.

Con tempestivo ricorso l'U.S.D. Rocca di Caprileone ha impugnato la sanzione inflitta dal

Giudice Sportivo Territoriale così come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Antonino Mento, sarebbe stato espulso solo per doppia ammonizione, per cui si trova a dover subire una sanzione sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto, ragion per cui ne chiede la riduzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 20' del 2° tempo il calciatore sig. Antonino Mento è stato espulso per somma di ammonizioni, ma, una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione, si è rivolto nei confronti del direttore di gara insultandolo.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento, atteso che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è stata determinata nei minimi edittali e non risulta, pertanto, suscettibile di alcuna pur minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 02/02/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**